

SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE

**Progetto “Collaborazioni
tra Intermediari
assicurativi”**

**Documentazione a cura del
Centro Studi e dell’Area Legale SNA**

Filippo Guttadauro La Blasca e Michele Languino



Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

MILANO VIA LANZONE, 2

SOMMARIO

Pagina 5	<i>Lettera di collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 18.10.2012 N. 179</i>
Pagina 9	<i>Regolamento dei rapporti tra intermediari iscritti allo SNA o organizzazioni aderenti</i>
Pagina 13	<i>Codice deontologico</i>
Pagina 17	<i>Codice di autoregolamentazione per le collaborazioni tra Intermediari</i>
Pagina 18	<i>Comunicazione da inviare all'IVASS per inizio collaborazioni</i>
Pagina 19	<i>Informativa precontrattuale Modello unificato 7A e 7B</i>
Pagina 23	<i>Informativa sul trattamento dei dati personali</i>

LETTERA DI COLLABORAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 10, D.L. 18.10.2012 N. 179

La presente lettera è riservata agli iscritti delle organizzazioni di rappresentanza degli intermediari firmatarie del protocollo di intesa.

Tra

L'intermediario iscritto alla Sez. A. del RUI ovvero in qualità di legale rappresentante e responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della Società..... iscritta al RUI alla sezione A n°..... con sede in

e

L'intermediario iscritto alla Sez. A. del RUI ovvero (in qualità di legale rappresentante e responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della Società..... iscritta al RUI alla sezione A n°..... con sede in

Premesso che

L'Intermediario/Società (di seguito definita Agenzia A) è titolare di incarico agenziale conferitole dalla/e impresa/e di assicurazione

L'Intermediario/Società (di seguito definita Agenzia B) è titolare di incarico agenziale conferitole dalla/e impresa/e di assicurazione

- l'Agenzia A e l'Agenzia B (L'Intermediario/Società di seguito definita agenzia A o B di seguito definite le "parti") intendono avviare un rapporto di reciproca collaborazione, anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati, allo scopo di sviluppare la loro attività di intermediazione assicurativa ed ampliare l'offerta di prodotti alla propria clientela.

Ai fini della presente lettera di collaborazione e con riferimento ai contratti assicurativi che in forza dello stesso verranno conclusi si intende:

- 1) per **"agenzia emittente"**: l'agenzia titolare di incarico agenziale in forza del quale il contratto assicurativo viene stipulato, su proposta dell'agenzia proponente, con i clienti di quest'ultima;
- 2) per **"agenzia proponente"**: l'agenzia che propone all'agenzia emittente la stipula di contratti assicurativi con suoi clienti, in forza del presente accordo.

Pertanto, ciascuna delle parti potrà rivestire al contempo la funzione di **"agenzia emittente"** (per i contratti che stipulerà con i clienti dell'altra parte e su proposta di quest'ultima) ed **"agenzia proponente"** (per i contratti dei quali proporrà la stipula all'altra parte).

Ciò premesso, le parti pattuiscono e concordano quanto segue:

1. Oggetto della lettera di collaborazione

Le parti, potranno proporre, ciascuna ai propri clienti, che ne mostrino interesse i prodotti assicurativi previsti dagli incarichi agenziali gestiti, con le modalità di seguito precisate.

L’Agenzia A, in relazione ai prodotti assicurativi intermediati, potrà offrire ai propri clienti i seguenti servizi:

- Preventivazione personalizzata e informativa sui prodotti assicurativi;
- conclusione ed emissione della polizza;
- incasso del premio;
- rilascio quietanza;
- gestione ed esecuzione della polizza (modifiche, sostituzioni, denunce sinistri);
- altro

L’Agenzia B, in relazione ai prodotti assicurativi intermediati, potrà offrire ai propri clienti i seguenti servizi:

- preventivazione personalizzata e informativa sui prodotti assicurativi;
- conclusione ed emissione della polizza;
- incasso del premio;
- rilascio quietanza;
- gestione ed esecuzione della polizza (modifiche, sostituzioni, denunce sinistri);
- altro

2. Obblighi delle parti

Premesso che ciascuna parte è libera di stipulare accordi di collaborazione con altri intermediari, le parti, nello svolgimento delle attività previste al punto precedente, si impegnano reciprocamente:

- a)** al pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari previste dal D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) e dai relativi regolamenti ISVAP/IVASS di attuazione;
- b)** a rispettare il codice di comportamento predisposto dal Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA), da considerarsi parte integrante della presente lettera;
- c)** a rispettare le norme relative alla procedura di assunzione e di gestione dei contratti contenute nell’allegato 5 al presente accordo e le istruzioni tecnico-operative per la presentazione, emissione e gestione del contratto assicurativo che verranno fornite dalla Agenzia emittente;
- d)** a fornire ai propri clienti una corretta e completa informativa sul fatto che l’attività di intermediazione viene svolta in forza della presente lettera di collaborazione, comunicando ai clienti l’esatta identità e gli estremi di iscrizione al RUI dell’altra parte ed il ruolo svolto dall’agenzia in base a quanto previsto al punto 1;
- e)** ad astenersi dall’indirizzare proposte commerciali e attività promozionale ai clienti dell’altra parte e comunque dallo svolgere qualsivoglia attività diretta a sviare i clienti appartenenti al suo portafoglio dell’altra parte;
- f)** in caso di cessazione del rapporto agenziale con la propria mandante a comunicare tempestivamente all’altra parte per iscritto tale notizia;
- g)** a comunicare le modifiche introdotte delle rispettive mandanti relativamente ai prodotti intermediati relativamente a condizioni e tariffe;
- h)** a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, la documentazione e le notizie connesse alle rispettive attività di cui verranno a conoscenza nell’esecuzione della presente lettera, così come quelle relative alla rispettiva organizzazione aziendale;
- i)** a rispettare le disposizioni del Codice della Privacy nel rapporto con i rispettivi clienti, anche in relazione al contenuto della presente lettera di collaborazione ed al trattamento dei dati personali, che verranno acquisiti nell’ambito della collaborazione.

3. Modalità di svolgimento dell'incarico

Ciascuna parte agisce in piena autonomia dall'altra e a suo esclusivo rischio e spese.

4. Responsabilità

Le parti si danno reciprocamente atto di aver stipulato polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale in conformità alle previsioni del Codice delle Assicurazioni.

Le parti risponderanno in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che la parte che pone in essere le attività previste dal punto 1 nei confronti dei propri clienti, è responsabile nei confronti dell'altra parte e di terzi:

- a) dell'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. da 47 a 54 bis del Reg. ISVAP n.5/2006 dagli art. del Regolamento ISVAP n. 5/2006 (correttezza e diligenza, mezzi di pagamento, conflitti di interesse, informativa precontrattuale, adeguatezza dei contratti offerti, conto separato o fideiussione);
- b) dell'autenticità della firma apposta dal suo cliente sulla polizza e restante documentazione contrattuale;
- c) dell'incasso del premio sino al momento in cui esso verrà versato all'altra parte;
- d) della correttezza dei dati raccolti, della loro trasmissione all'altra parte, della regolarità e completezza della documentazione; quanto precede compresa la gestione ed esecuzione della polizza, modifiche, sostituzioni, denunce e sinistri.

5. Pagamento all'Intermediario

Ai fini della validità delle coperture assicurative resta inteso tra le parti che ogni comunicazione inerente al perfezionamento e gestione dei rapporti assicurativi (emissione polizze, incasso premi, richieste di sostituzione o variazione, disdette, recessi, denunce sinistri, etc.) produrrà i suoi effetti giuridici nel momento in cui tale comunicazione verrà ricevuta dall'agenzia titolare del mandato rilasciato dall'impresa che ha in carico la polizza. Le parti si impegnano a rendere edotto il Cliente circa le procedure per la corretta e tempestiva esecuzione delle predette comunicazioni.

6. Rappresentanza

Ciascuna parte agirà senza alcun potere di rappresentanza dell'altra parte, né dell'impresa mandante di quest'ultima.

La parte "proponente" non assume alcun diritto od obbligo nei confronti sia delle imprese mandanti, che dei dipendenti/collaboratori dell'altra parte, i quali restano in via esclusiva in capo all'agente titolare di detti rapporti.

7. Pubblicità e marchio

Nelle comunicazioni di natura commerciale con il pubblico (quali messaggi pubblicitari, insegne e simili) l'agenzia proponente s'impegna a non utilizzare il marchio dell'Impresa mandante dell'agenzia emittente. La denominazione di tale impresa potrà essere utilizzata dall'agenzia proponente allo scopo di informare la clientela circa il contenuto del rapporto di collaborazione con l'agenzia emittente, evitando in ogni caso comunicazioni che possano ingenerare confusione con i marchi e le denominazioni delle imprese per le quali la parte proponente opera in qualità di agente.

8. Formazione e aggiornamento

Le parti si impegnano a darsi reciproco supporto formativo e di aggiornamento circa i prodotti intermediati e quelli di nuova immissione in commercio, anche in ottica comparativa.

9. Compensi provvigionali

Ciascuna parte, in relazione ai contratti perfezionati per effetto dell'attività svolta dall'altra, si impegna ad erogare a quest'ultima i compensi provvigionali previsti dagli allegati 3 e 4 della presente lettera, che verranno liquidati con le modalità e nei termini ivi indicati.

10. Durata, recesso e risoluzione dell'accordo

Il presente accordo di collaborazione è a tempo indeterminato e ciascuna parte è libera di recedere con un preavviso di trenta giorni da comunicare all'altra parte a mezzo raccomandata ar.

Ciascuna parte resta libera di recedere dal presente contratto con effetto immediato in caso di inadempimento dell'altra parte agli obblighi a suo carico previsti dalla presente lettera di collaborazione.

La presente lettera si intenderà risolta con effetto immediato qualora una delle parti cessi il rapporto agenziale con la propria mandante e/o in caso di cancellazione o trasferimento in altra sezione dal RUI.

In caso di cessazione della presente lettera, ciascuna parte è obbligata a restituire entro tre giorni dalla data di cessazione all'altra, tutto il materiale di pertinenza di quest'ultima eventualmente in suo possesso.

Resta inteso che la risoluzione del presente accordo non darà luogo ad alcun diritto ad indennità, risarcimenti o rimborsi di qualsivoglia natura di una parte nei confronti dell'altra.

11. Controversie

Esperito ogni possibile tentativo di composizione bonaria, le parti si obbligano a rivolgersi, in caso di controversia inerente all'interpretazione e/o esecuzione della presente lettera di collaborazione per gli aspetti di carattere economico-patrimoniale, ad un organismo di mediazione territoriale.

E' fatto salvo il ricorso dell'iscritto al Collegio dei Probiviri o ad altro organismo di categoria con riferimento ad aspetti deontologici di natura statutaria.

12. Norma transitoria

Le parti si impegnano a modificare e/o adattare il contenuto della presente lettera di collaborazione in relazione alle eventuali modifiche in sede di conversione in legge dell'art. 22 del D.L. 179/2012 e/o all'eventuale emanazione delle norme regolamentari in materia da parte dell'IVASS.

Si impegnano altresì a ritenere comunque valide ed efficaci tra di esse le condizioni previste dalla presente lettera di collaborazione, ivi compresi i reciproci impegni economici di cui all'art. 5 e 9, sino alla data di eventuale decadenza del predetto Decreto Legge, in caso di sua mancata conversione in legge.

Luogo e data.....

Firme

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI TRA INTERMEDIARI ISCRITTI **(alle organizzazioni di rappresentanza aderenti al protocollo di intesa sulle collaborazioni)**

Norme generali

Art. 1

L'INTERMEDIARIO PROPONENTE agisce in piena autonomia, così come previsto dall'art. 109 del Codice delle Assicurazioni Private.

Pertanto il PROPONENTE, per conto dei clienti, è libero di proporre a qualsiasi altro Intermediario, che sia firmataria della presente lettera, l'assunzione di rischi.

Art. 2

L'INTERMEDIARIO EMITTENTE a suo insindacabile giudizio, nei limiti del mandato conferitogli dalle Imprese che rappresenta, è libero di accettare in tutto o in parte i rischi proposti, alle condizioni di assicurazione e di premio che verranno di volta in volta concordate.

Art. 3

E' fatto obbligo all'INTERMEDIARIO EMITTENTE di comunicare all'INTERMEDIARIO PROPONENTE ogni comunicazione relativa a variazioni e/o disdetta del contratto formulata dal cliente, nonché ogni variazione del suo rapporto con il cliente che possa essere d'interesse dell'agenzia.

Art. 4

L'emissione dei documenti contrattuali è riservata all'INTERMEDIARIO EMITTENTE con esclusione per l'INTERMEDIARIO PROPONENTE di qualsiasi potere di stipulazione in nome e per conto delle Imprese rappresentate dall'INTERMEDIARIO EMITTENTE.

Art. 5

La presente lettera, inoltre, si intenderà risolta di diritto ad ogni effetto e con decorrenza immediata nel caso che, per qualunque motivo l'IVASS abbia proceduto alla cancellazione o al trasferimento in altra sezione del RUI dell'INTERMEDIARIO PROPONENTE. In tali casi l'INTERMEDIARIO EMITTENTE sarà tenuto a restituire immediatamente il materiale di pertinenza dell'INTERMEDIARIO PROPONENTE, in suo possesso.

Resta inteso che la risoluzione del presente accordo non darà luogo, da parte dell'INTERMEDIARIO OFFERENTE nei confronti dell'INTERMEDIARIO PROPONENTE, ad alcun obbligo di indennizzo o di risarcimento, neanche per rimborso spese, altro titolo o causa. Nell'ipotesi di disdetta della presente lettera spetteranno dell'INTERMEDIARIO PROPONENTE le provvigioni pattuite su tutte le polizze, da lui fino ad allora intermedie, fintanto che le stesse, tacita proroga e sostituzione comprese, restino in vigore ed alla condizione essenziale che permanga l'incarico scritto tra l'INTERMEDIARIO PROPONENTE ed OFFERENTE. Per tali polizze le provvigioni relative ad eventuali incrementi di premio saranno oggetto di specifica pattuizione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle ipotesi di risoluzione della presente intesa:

- nel caso in cui l'IVASS abbia proceduto alla cancellazione o al trasferimento in altra sezione del RUI dell'INTERMEDIARIO PROPONENTE;

- per inadempimento dell'INTERMEDIARIO PROPONENTE.

In caso di cessazione del contratto di agenzia INTERMEDIARIO EMITTENTE e Compagnia Mandante, è fatto obbligo agli Intermediari di regolare i reciproci rapporti contabili di debito credito. In assenza di specifico patto, l'INTERMEDIARIO EMITTENTE rilascerà quietanza al ricevimento delle somme dovute.

Art. 6

Le parti si obbligano a rivolgersi, in caso di controversia inerente all'interpretazione e/o esecuzione della presente lettera di collaborazione per gli aspetti di carattere economico-patrimoniale, ad un organismo di mediazione territoriale.

E' fatto salvo il ricorso dell'iscritto al Collegio dei Probiviri o ad altro organismo di categoria con riferimento ad aspetti deontologici di natura statutaria.

NORME RELATIVE ALLA PROCEDURA DI ASSUNZIONE E DI GESTIONE DEI CONTRATTI

Art.7

Le proposte di assicurazione con gli eventuali questionari dovranno essere presentate compilate in ogni loro parte e sottoscritte dal cliente al fine di una esatta individuazione e classificazione del rischio.

Quando non sia richiesta la compilazione di appositi documenti, ogni elemento utile per l'esatta rappresentazione del rischio dovrà essere comunque fornito dall'AGENZIA PROPONENTE in modo chiaro e univoco e con i mezzi più idonei.

In ogni caso saranno applicabili le disposizioni degli art. 1892 e 1893 C.C.

L'AGENZIA EMITTENTE, ricevuta la proposta, provvederà all'emissione dei documenti contrattuali.

Ove previsto dal punto 1 dell'accordo:

- a) l'AGENZIA PROPONENTE riceverà i documenti contrattuali e provvederà a farvi apporre la firma del Contraente e/o Assicurato;
- b) provvederà all'incasso dei relativi premi con versamento delle somme entro tre giorni dall'avvenuto pagamento sul proprio conto separato ex art. 117 Codice delle Assicurazioni, salvo diversa modalità di pagamento del premio direttamente all'AGENZIA EMITTENTE da parte del Contraente/Assicurato, oppure l'AGENZIA PROPONENTE si impegna a consegnare all'AGENZIA EMITTENTE il titolo di pagamento ricevuto dall'Assicurato e ad essa intestato;
- c) l'AGENZIA PROPONENTE è responsabile verso l'EMITTENTE dei premi incassati che si impegna a versare entro il termine di giorni cinque, senza detrarre gli importi provvigionali spettantigli;
- d) la restituzione all'agenzia dei documenti contrattuali dovrà avvenire entro tre giorni dal perfezionamento. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 della lettera di collaborazione, l'AGENZIA PROPONENTE è responsabile e garante dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali, dell'esattezza della data di perfezionamento e/o di pagamento del premio, nonché della correttezza di tutti i dati indicati nei documenti stessi.

Art. 8

Salvi e impregiudicati i diritti del Contraente/Assicurato, l'assicurazione avrà effetto dalla data indicata nei documenti contrattuali, ma comunque non prima delle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione all'AGENZIA EMITTENTE dei documenti stessi perfezionati.

Art. 9

Ogni titolo rilasciato dall'AGENZIA EMITTENTE all'AGENZIA PROPONENTE e da questa perfezionato, incassato o consegnato al suo cliente, dovrà essere comunicato, per la sua regolare registrazione.

A tal fine ci si impegna ad utilizzare il modello denominato "ordine fermo emissione e copertura polizza" di cui all'allegato 5, tramite fax o e-mail all'AGENZIA EMITTENTE entro le ore **17,00** del giorno stesso. Non sono consentite operazioni dopo tale ora, salvo diversi accordi in merito o esplicita autorizzazione dell'AGENZIA EMITTENTE.

Art. 10

Le polizze, appendici e quietanze consegnate dall'AGENZIA EMITTENTE all'AGENZIA PROPONENTE, correlate da apposita lista di carico, in caso di mancato perfezionamento o pagamento del premio, dovranno essere restituite entro la fine del mese successivo dalla data di decorrenza delle polizze, appendici e quietanze. In caso di recupero di premi insoluti a seguito di azione diretta dell'PROPONENTE le provvigioni saranno liquidate nella misura del 50%, al netto delle spese sostenute dalla stessa per il recupero del premio.

NORME RELATIVE AL TRATTAMENTO PROVVISORIO

Art. 11

Sui premi e regolazioni incassati in occasione del perfezionamento di contratti assicurativi, rinnovi, aumenti e proroghe che siano conclusi per effetto dell'intervento del PROPONENTE, spettano allo stesso le provvigioni indicate negli allegati 3 e 4, restando inteso che, per singoli e particolari casi, esse potranno essere concordate di volta in volta.

Art. 12

Qualora un contratto comprenda partite soggette a diverse provvigioni, oppure rischi che, se assunti separatamente, sarebbero stati assoggettati a diverse aliquote provvisorie, ove non esista una attribuzione specifica, verrà riconosciuta una percentuale provvisoria che dovrà essere concordata di volta in volta fra le Parti.

Art. 13

L'EMITTENTE, nei casi di polizze acquisite in coassicurazione di cui essa stessa sia delegataria, si impegna a corrispondere al PROPONENTE le provvigioni previste per la sola parte afferente la sua quota di partecipazione. Il PROPONENTE dovrà trattare direttamente le provvigioni con gli altri coassicuratori e dovrà regolare singolarmente e direttamente i rapporti contabili con i coassicuratori medesimi, sollevando l'EMITTENTE da ogni e qualsiasi responsabilità dei premi di spettanza alle coassicuratrici.

Art. 14

Qualora un cliente disdetti il contratto, al PROPONENTE non sarà dovuta alcuna provvigione per i premi delle annualità successive a quella in corso al momento della disdetta. Saranno invece dovute, ad avvenuto incasso, le provvigioni sugli eventuali premi arretrati nonché, relativamente al periodo assicurativo in corso, sulle rate a scadere a pagamento frazionato e sulle regolazioni di premi e consuntivi.

Art. 15

In caso di storni provvigionali a carico dell'EMITTENTE o qualora egli dovesse restituire al cliente, in tutto od in parte il premio pagato, il PROPONENTE sarà tenuto a restituire, entro il 10° giorno del mese successivo, lo storno sulla provvigione da egli percepita o la provvigione percepita sull'ammontare del premio restituito.

Art. 16

Qualora le rispettive Mandanti imponessero modifiche delle percentuali provvigionali spettanti all'EMITTENTE, le "Tabella delle provvigioni" di cui agli allegati 3 e 4, dovranno essere nuovamente concordata tra EMITTENTE e PROPONENTE.

Art. 17

Sono escluse dall'accordo tra le parti, cointeressenze a premi di produzione, rappel, incentivi, contributi, a vario titolo erogati all'AGENZIA EMITTENTE.

Luogo e data

Firma

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Professionalità e rispetto dei diritti della clientela, alla base dei principi etici degli Intermediari assicurativi iscritti allo Sna

L'Intermediario di assicurazione esercita professionalmente la propria attività di intermediazione consulenza e gestione per la copertura dei rischi in totale indipendenza e trasparenza professionale, con precipuo orientamento alla soddisfazione dei soddisfacimento assicurativi di persone ed Enti.

Nell'esplicazione della sua attività, ed allo scopo di garantire interessi e diritti dei consumatori, l'Intermediario:

- 1.1 osserva la dovuta riservatezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza, ed in particolare si attiene ad un puntuale rispetto della legge sulla privacy;
- 1.2 cura in modo costante l'aggiornamento professionale proprio e dei suoi collaboratori;
- 1.3 provvede, con piena assunzione degli oneri e degli obblighi relativi, alla organizzazione ed alla gestione della propria attività, senza mai venire meno all'autonomia delle sue scelte;
- 1.4 collabora con gli organi preposti alla disciplina dell'attività assicurativa e del mercato, segnalando eventuali prassi e disposizioni contrarie alla più ampia soddisfazione dei bisogni assicurativi di persone ed Enti;
- 1.5 segnala comportamenti delle compagnie che si concretino nel rifiuto, diretto o indiretto, di stipula di assicurazioni obbligatorie, di pronto ed equo pagamento degli indennizzi e di trattamento omogeneo della clientela, senza discriminazione alcuna;
- 1.6 si adopera perché siano rispettati dalle compagnie i seguenti diritti della clientela:
 - diritto all'informazione;
 - diritto alla chiarezza contrattuale;
 - diritto alla competenza professionale dell'Intermediario;
 - diritto al servizio assicurativo;
 - diritto al risarcimento;
 - diritto alla prevenzione;
 - diritto alla reciprocità;
 - diritto all'equo trattamento.

L'Intermediario assicurativo si attiene, nell'esercizio della professione, ai principi di etica e assoluta probità, ed osserva un comportamento improntato a dignità, decoro e trasparenza. Si astiene, pertanto, dall'acquisire contratti attraverso iniziative non compatibili con l'etica ed il decoro della sua attività, ed in particolare, ove ricopra cariche pubbliche, non se ne avvale in alcun modo per fini professionali. E' provvisto di una copertura assicurativa di responsabilità civile professionale per se e per i suoi collaboratori e subagenti, al di là degli obblighi normativi in vigore.

Rapporti con la clientela

L'Intermediario assicurativo:

- 2.0 valuta attentamente le necessità assicurative del cliente (persona o azienda) in relazione alle informazioni personali, professionali e patrimoniali acquisite e gli propone, nello svolgimento della propria attività, le forme di garanzia che ritiene più adeguate;
- 2.1 informa con precisione sulle caratteristiche dei contratti, ivi compresa la loro durata, chiarendo i diritti e gli obblighi che derivano dalle condizioni generali e particolari di assicurazione;
- 2.2 salvaguarda gli interessi del cliente, ponendo gli stessi al di sopra di ogni propria considerazione, anche in ordine alla durata dei contratti assicurativi. In particolare l'entità della remunerazione che egli percepisce non deve in alcun caso influenzare la qualità del servizio e la scelta del prodotto;
- 2.3 fornisce, con chiarezza, tutte le notizie che gli vengono richieste, nonché tutte le informazioni utili per ridurre il rischio e completare le garanzie per la valutazione e determinazione del premio;
- 2.4 rende edotto il cliente della necessità di comunicare senza indugio eventuali modifiche del rischio assicurato per un tempestivo aggiornamento delle coperture assicurative;
- 2.5 mette a disposizione del cliente un servizio fondato su una gestione amministrativa di qualità. Egli fornisce il proprio servizio con scrupolo e diligenza, anche dopo la stipulazione del contratto e indipendentemente dall'importanza dell'affare;
- 2.6 si impegna ad informare i propri clienti in modo chiaro ed evidente, anche attraverso targhe ed affissioni presso i locali agenziali, della sua qualificazione professionale e della denominazione delle compagnie mandanti. Egli si impegna altresì a far rispettare tale principio di trasparenza anche ai propri subagenti e collaboratori;
- 2.7 informa i propri clienti dell'esistenza del presente Codice Deontologico;
- 2.8 si impegna a non fare affermazioni fuorvianti o mistificatorie nella pubblicità dirette alla clientela e a non fare affermazioni atte a creare discredito ad un collega o alla categoria;
- 2.9 si astiene da ogni comportamento che possa favorire alcuni clienti a danno di altri;
- 3.0 si impegna a rispettare il segreto professionale.

Rapporti con le imprese mandanti

3.1 L'incarico agenziale è svolto con diligenza e perizia professionale;

L'Intermediario assicurativo si impegna a:

- 3.2 tenere regolare contabilità, a fornire alle compagnie mandanti le scritture relative ai premi incassati, e ad effettuare puntualmente le rimesse dei fondi che egli detiene in ragione della sua attività professionale;
- 3.3 conoscere tutte le modalità operative ed i prodotti delle compagnie mandanti aggiornandosi ad ogni emissione, in modo da offrire le coperture assicurative più adeguate ai suoi clienti;
- 3.4 rendersi interprete delle esigenze dei clienti e a rappresentare alle Imprese le innovazioni e le modifiche dei prodotti assicurativi atte a soddisfarle.
- 3.5 rifiutare iniziative e comportamenti che dovessero essere richiesti e suggeriti dalle compagnie mandanti, che siano in contrasto con gli interessi dei clienti, non accogliendo le richieste in contrasto con le norme del presente Codice Deontologico.

Rapporti con la concorrenza

L'Intermediario assicurativo:

- 4.1 impronta alla massima correttezza i rapporti verso i colleghi e verso tutti gli altri operatori del mercato anche sul piano concorrenziale;
- 4.2 in caso di coassicurazione, rapporto di collaborazione o gestione associata di un'operazione di assicurazione, rispetta scrupolosamente gli accordi conclusi per una corretta gestione comune. In mancanza sono fatti salvi gli accordi collettivi di zona, ove esistenti;
- 4.3 in caso di controversia con un collega, ne ricerca in via preliminare la composizione bonaria con ogni possibile iniziativa di conciliazione e, in caso di non conciliabilità, ricorre preferibilmente all'istituto della mediazione civile;
- 4.4 è tenuto a denunciare all'Istituto di vigilanza i casi di abusivo esercizio della professione e collabora con gli organismi che curano la difesa degli interessi della categoria.

Durata delle polizze

L'Intermediario assicurativo consiglia al cliente la stipula di contratti di durata annuale. Tuttavia egli potrà proporre contratti pluriennali, ogni qualvolta ciò sia reso necessario o sia suggerito da motivazioni tecniche intrinseche al rischio o dall'interesse del cliente.

Rapporti con i Colleghi e con l'organizzazione di appartenenza

L'intermediario assicurativo si impegna ad assumere il principio di leale concorrenza.

In particolare:

- 5.0 deve astenersi dall'influenzare il cliente con offerte di ristorno di provvigioni;
- 5.1 non deve accettare e/o proporre tassi di premio speciali a fronte di una riduzione delle provvigioni d'uso;
- 5.2 deve tener conto, nella determinazione della propria remunerazione, degli interessi del cliente e delle quotazioni di mercato e conformarsi ad una equa politica economica;
- 5.3 non deve denigrare i colleghi. Le eventuali critiche dovranno essere obiettive e comunque basate esclusivamente su ragioni tecniche;
- 5.4 deve evitare rapporti con gli assicuratori che non si attengano all'etica del mercato ed agli usi di mediazione, ed informare le rispettive organizzazioni di ogni atteggiamento scorretto;
- 5.5 deve partecipare alle iniziative svolte dall'organizzazione di appartenenza, riconoscendone il ruolo di rappresentanza degli interessi collettivi;
- 5.6 deve astenersi da qualsiasi comportamento che possa nuocere all'immagine e al prestigio degli interesse della categoria e deve adeguare i propri comportamenti alle delibere degli organi associativi;
- 5.7 non deve partecipare, direttamente o indirettamente, anche attraverso o per il tramite di propri amministratori, ad Associazioni analoghe.

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LE COLLABORAZIONI

Il presente codice di autoregolamentazione intende regolare anche le attività connesse all'intermediazione assicurativa svolta in regime di collaborazione tra intermediari, così come definite dalla normativa vigente.

L'insieme delle regole ivi contenute esprime il codice di valori cui deve uniformarsi l'attività di intermediazione ed i comportamenti degli intermediari.

Il rapporto di collaborazione commerciale tra colleghi, deve essere improntato alla reciproca correttezza e alla buona fede, nel rispetto dei rapporti di collaborazione sottoscritti dai singoli agenti.

Nel caso di compartecipazione alla gestione del contratto, gli intermediari si impegnano a rispettare accordi preesistenti o usi e consuetudini di piazza, in mancanza dei quali, a concordare un'equa suddivisione della risorsa provvigionale maturata.

La libera collaborazione tra intermediari si intende ispirata ai principi del rispetto della titolarità della clientela e dei portafogli clienti.

Di conseguenza l'Intermediario che emette il contratto deve astenersi dal:

1. intrattenere rapporti diretti con il cliente segnalato dal collega, salvo espressa autorizzazione ricevuta da quest'ultimo;
2. effettuare offerte commerciali e operazioni di cross-selling;
3. distrarre clientela e/o collaboratori dell'agente/proponente;
4. discriminare la gestione del contratto o del preventivo, senza operare differenziazioni del servizio, rispetto a quanto riservato alla propria clientela e alla propria sotto rete

Di contro l'Intermediario proponente s'impegna a:

1. selezionare i rischi da proporre con la medesima diligenza riservata a quelli sottoposti per l'assunzione alle proprie mandanti;
2. rispettare le disposizioni delle norme codicistiche, regolamentari e quelle contenute nei contratti dell'agenzia emittente, comprese quelle relative alla documentazione precontrattuale richiesta da quest'ultima;
3. provvedere al corretto perfezionamento dei contratti e alla raccolta delle firme, e alla celere trasmissione della documentazione ai destinatari.

Clausola di mediazione

Le parti si obbligano a rivolgersi, in caso di controversia inerente all'interpretazione e/o esecuzione della presente lettera di collaborazione per gli aspetti di carattere economico-patrimoniale, ad un organismo di mediazione territoriale.

E' fatto salvo il ricorso dell'iscritto al Collegio dei Probiviri o ad altro organismo di categoria con riferimento ad aspetti deontologici di natura statutaria.

Disposizioni generali

Ogni Intermediario assicurativo si impegna a rispettare quanto prescritto dal presente Codice.

Le inosservanze daranno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dagli Statuto delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

La Segreteria Generale dell'Associazione è incaricata di ricevere ogni segnalazione o reclamo concernenti pretese violazioni del presente Codice deontologico di autoregolamentazione professionale.

COMUNICAZIONE DA INVIARE ALL'IVASS PER INIZIO COLLABORAZIONE

Inviata tramite pec

Spett. IVASS
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA

e p.c.
Spett. SNA
Via Lanzone, 2
20123 MILANO

Oggetto: Rapporti di collaborazione tra intermediari ai sensi dell'art.22, comma 10 D.L 18.10.2012 n° 179

Il sottoscritto agente di assicurazione iscritto alla Sezione A del RUI al n..... comunica di aver avviato, ai sensi dell'art. 22, comma 10 del D.L., rapporto di collaborazione con i seguenti altri intermediari iscritti al RUI:

a) Nome/ragione sociale sede iscritto alla Sezione..... n°.....del RUI, agente della/e seguente/i impresa/e di assicurazioni.....;

b)(idem).

(...)

Dei predetti rapporti di collaborazione il sottoscritto Agente darà corretta e completa informativa alla clientela a mezzo integrazione del Modello 7B.

I migliori saluti

L'Intermediario

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE AI CLIENTI

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa (d.lgs. n. 209/2005 - Codice delle assicurazioni private - e Regolamento ISVAP n. 5/2006), la nostra Agenzia ha l'obbligo di consegnare questa informativa Ai clienti.

Questo documento contiene notizie sulla nostra Agenzia, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela dei clienti.

La mancata consegna di questa informativa è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

1. GLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DELL'AGENTE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI

L'Agente nello svolgimento della sua attività deve osservare le seguenti norme di comportamento:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, dal contratto l'intermediario:
 - consegna al cliente copia del presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del cliente;
 - illustra al cliente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione e ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- b) è tenuto a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del cliente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisisce dal cliente ogni informazione che ritenga utile;
- c) informa il cliente della circostanze che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal cliente di concludere comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'agente non adeguato, lo informa per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- d) consegna al cliente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da egli sottoscritto;
- e) può ricevere dal cliente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario espressamente in tale qualità;
 - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto precedente;
 - denaro contante con i limiti previsti dalle norme vigenti ed esclusivamente per i contratti di assicurazione dove le disposizioni lo prevedono.

2. INFORMAZIONI GENERALI SULLE PERSONE CHE OPERANO NELLA NOSTRA AGENZIA

(la crocetta a fianco del nome indica l'intermediario che entra in contatto con il contraente)

2.1 AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI - Registro degli Intermediari Assicurativi - Sezione A)

-(cognome e nome), iscritto nel RUI – Sezione A – N° iscrizione.....in data.....in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della.....(Società agente), iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione.....in data.....;
-(idem).

2.2 COLLABORATORI DEGLI AGENTI (Addetti all'attività agenziale anche all'esterno dei locali agenziali e iscritti al RUI – Sezione E)

-(cognome e nome) iscritto nel RUI – Sezione E – N° iscrizione.....in datain qualità di collaboratore della predetta.....(Società agente);
-(idem);

Gli estremi identificativi e di iscrizione al RUI dei soggetti indicati ai punti 2.1 e 2.2 possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).

2.3 Addetti all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei locali dell'agenzia

- (cognome e nome), dipendente (ovvero collaboratore) della predetta (società agente);
-(idem);

3. ALTRE INFORMAZIONI SULL'AGENZIA

3.1 Sede e recapiti

Sede legale:.....

Sedi operative:.....

Recapiti telefonici:.....

Indirizzi di posta elettronica:.....

Sito Internet:.....

3.2 Prodotti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia in qualità di Agente

La nostra Agenzia offre i prodotti della/e seguente/i Impresa/e per le quali opera in qualità di Agente:

- a)
- b)
- c)

3.3 Prodotti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia, in qualità di collaboratrice di altri intermediari assicurativi.

La nostra Agenzia propone prodotti assicurativi in forza dei rapporti di collaborazione in corso con i seguenti intermediari:

- 1) nome e cognome/ragione sociale.....sede.....iscritto alla Sezione A-B-D (barrare la sezione) del RUI n.....
- 2)
- 3)

La nostra Agenzia in base all'accordo di collaborazione con il predetto intermediario, può svolgere una o più delle seguenti attività:

1. preventivazione personalizzata e informativa sui prodotti assicurativi;
2. conclusione ed emissione della polizza;
3. incasso del premio;
4. rilascio quietanza;
5. gestione ed esecuzione della polizza (modifiche, sostituzioni, denunce sinistri);
6. altro

3.4 Vigilanza

Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta: ISVAP/IVASS

4. INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

- a) La nostra Agenzia e i soggetti sopra indicati ai punti 2.1 e 2.2 iscritti al RUI non detengono alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione (*oppure*: i seguenti soggetti detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'impresa di assicurazione
- b) Nessuna impresa di assicurazione, o impresa controllante di un'impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della nostra Società agenziale (*oppure*: L'impresa di assicurazioni/l'impresa controllante è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della nostra Società agenziale).
- c) La nostra Agenzia non è soggetta ad obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese. Con riguardo al contratto proposto, la nostra Agenzia opera in qualità di agente, se la proposta si riferisce a prodotti della/e impresa/e indicata/e al punto 3.2, ovvero in qualità di collaboratore di uno degli intermediari indicati al punto 3.3 se la proposta si riferisce a prodotti di una delle imprese ivi indicate per le quali essi operano.
- d) la misura delle provvigioni riconosciuti dalle imprese per le polizze RCAuto sono i seguenti:
 - Impresa provvigione
 - Impresa provvigione
 - Impresa provvigione
 - Impresa provvigione

Si precisa che le provvigioni sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze emesse della/e impresa/e indicate al punto 3.2, mentre spettano all'intermediario con il quale collaboriamo in caso di polizze emesse della/e impresa/e indicate al punto 3.3.

5. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

5.1 Pagamento dei premi e dei risarcimenti

I premi pagati dal cliente all'Agenzia e le somme destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati tramite l'Agenzia, costituiscono patrimonio autonomo e separato da quello dell'Agenzia e dei soggetti che operano al suo interno.

oppure

L'Agenzia ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di 15 mila euro, a garanzia dei premi pagati dai clienti tramite l'Agenzia e delle somme destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati tramite l'Agenzia.

5.2 Assicurazione della responsabilità civile dell'Agenzia

L'attività svolta dall'Agenzia è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai clienti da negligenze ed errori professionali dell'Agenzia o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Agenzia deve rispondere a norma di legge.

Per gli eventuali danni sofferti dal cliente in conseguenza dall'attività di intermediazione svolta in collaborazione con altri intermediari, rispondono in solido sia la nostra Agenzia che l'intermediario indicato al punto 3.3.

5.3 Reclami

Il cliente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il cliente può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.

Luogo e data

Firma

Firma del contraente per ricevuta del presente documento

INFORMATIVA AI CLIENTI DELL'AGENZIA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Trattamento dei dati per finalità inerenti alla presentazione, stipula e gestione delle polizze

1.1 Finalità del trattamento

I dati personali dei clienti verranno raccolti e trattati dalla nostra Agenzia per adempiere agli obblighi di comportamento nei confronti dei contraenti e degli assicurati che la legge pone a carico degli intermediari assicurativi, quali:

- a) **prima della stipula della polizza:** richiesta e rilascio di preventivi; acquisizione dal cliente delle informazioni necessarie a valutare le sue esigenze assicurative, previdenziali e la sua propensione al rischio; valutazione dell'adeguatezza dei prodotti assicurativi richiesti dal cliente o proposti dall'Agenzia; compilazione dei relativi questionari e modulistica; consegna al cliente delle informazioni relative all'Agenzia, alla sua attività ed ai suoi obblighi nei confronti dei contraenti; consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale relativa alle polizze richieste dal cliente o proposte dall'Agenzia; raccolta della dichiarazione del cliente di avvenuta consegna delle predette informazioni e documentazione; fornitura al contraente delle informazioni che gli consentano di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle sue esigenze (con riferimento, in particolare, alle caratteristiche, durata, costi, limiti di copertura, eventuali rischi finanziari connessi alla polizza ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta, anche con riferimento ad eventuali conflitti di interesse);
- b) **dopo la stipula della polizza:** acquisizione dai clienti delle informazioni necessarie a valutare l'evoluzione delle loro esigenze assicurative al fine di verificare l'adeguatezza dei contratti in corso; gestione dei mezzi di pagamento dei premi e dei relativi incassi o rimborsi; comunicazione e gestione di eventuali modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse del contraente; raccolta e trattazione delle denunce di sinistro e relative informazioni.

1.2 Modalità di trattamento dei dati

Per le finalità di cui al punto 1.1, i dati personali potranno essere comunicati, in tutto o in parte:

- a) alle Compagnie di assicurazione dalle quali la nostra Agenzia ha ricevuto o riceverà incarichi agenziali e ad altri intermediari assicurativi con i quali la nostra Agenzia ha concluso o concluderà accordi di collaborazione (gli estremi completi delle predette Compagnie ed intermediari sono riportati sul Modello 7B consegnato al cliente);
- b) ad altri soggetti del settore assicurativo/finanziario/peritale quali a titolo esemplificativo e non limitativo: imprese di assicurazione, agenti, subagenti, produttori, periti, broker, promotori finanziari, banche, Sim, Autorità di vigilanza, anche in forza di obblighi di legge.

I trattamenti dei dati personali avvengono mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali e la documentazione raccolta per le finalità di cui al punto 1.1, ivi compresi i preventivi rilasciati, i questionari compilati, le polizze concluse, la documentazione consegnata, verranno conservati, anche successivamente alla cessazione della singola polizza e/o alla cessazione dell'incarico agenziale con singole Compagnie di assicurazioni, in formato sia cartaceo che elettronico, in apposite banche dati di proprietà dell'Agenzia.

Il conferimento dei dati per i fini di cui al punto 1.1 è necessario per consentire alla nostra Agenzia di adempiere correttamente, in qualità di titolare dei trattamenti dei dati, agli obblighi di legge nei confronti della clientela. Il mancato consenso da parte della clientela ai trattamenti sopra indicati non precluderà la conclusione delle polizze assicurative e la loro esecuzione, ma potrà impedire lo svolgimento da parte della nostra Agenzia di attività quali la preventivazione, l'individuazione delle esigenze assicurative dei clienti, la valutazione dell'adeguatezza dei contratti richiesti od offerti.

1.3 Fonte e natura dei dati personali

I dati personali trattati dalla nostra Agenzia sono esclusivamente quelli forniti dai clienti in occasione dello svolgimento delle attività descritte al punto 1.1.

Tali dati personali dei clienti possono comprendere anche "dati sensibili", quali in particolare dati relativi allo stato di salute, strettamente inerenti alla fornitura dei servizi assicurativi richiesti od offerti.

I dati personali della clientela non verranno in nessun caso diffusi.

2. Trattamento dei dati per finalità promozionali e commerciali

I dati personali potranno essere trattati dalla nostra Agenzia per lo svolgimento di attività di informazione commerciale e promozione presso la clientela di prodotti o servizi assicurativi di suo interesse per i quali l'agenzia stessa ha ricevuto o riceverà mandato da Compagnie di assicurazione o instaurato rapporti di collaborazione con altri intermediari.

3. Titolare e responsabile del trattamento è

4. Diritti dell'interessato

Il cliente potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati, il diritto di conoscere l'esistenza o meno di propri dati personali, l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità del trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; opporsi al trattamento dei dati.

Consenso del cliente

Preso atto dell'informativa sopra riportata e delle finalità del trattamento dei miei dati personali da parte della Vostra Agenzia:

acconsento **non acconsento** al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 1 dell'informativa (presentazione, stipula e gestione delle polizze);

acconsento **non acconsento** al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 2 dell'informativa (attività di informazione commerciale e/o promozionale da parte dell'agenzia).

Data

Firma del cliente

